

Atto Costitutivo della

Associazione Sportiva Dilettantistica Daruma-T



Il giorno dieci (10) agosto (08) duemilaventitre (2023), alle ore 07,00 ad Ispica (RG) nella Via

Buozzi n.15, si sono riuniti i Signori:

1. **Giunta Sandra**, nata a Modica (RG) il 28 settembre 1985 e residente a Ispica (RG) nella Via Buozzi n.15, Codice Fiscale GNT SDR 85P68 F258O;
2. **Sessa Carmelo**, nato a Ispica (RG) il 24 gennaio 1957 ed ivi residente nella Via Ceconato n.10, Codice Fiscale SSS CML 57A24 E366H;
3. **Caccamo Giorgio**, nato a Modica (RG) il 12 dicembre 1982 e residente a Ispica (RG) nella Via Romagna n.3 Codice Fiscale CCC GRG 82T12 F258D;

con lo scopo di costituire, così come in effetti costituiscono, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del C.C., dell'art. 90 della Legge 289/2002, così come in ordine a quanto stabilito dal D.P.R. n.917/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ulteriore normativa che regola la materia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: "Daruma-T", con sede legale in Ispica (RG) lungo la Via Buozzi n.15.

L'Associazione che non ha finalità di lucro ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportiva dilettantistica analiticamente riportata nell'art. 2 dello statuto, fornendo l'adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di Appartenenza, così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali.

L'Associazione è retta dalle norme statutarie organizzate in diciotto articoli che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, fanno parte integrante ed inseparabile della presente scrittura.

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo la prima assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

✓ **Presidente: Giunta Sandra;**

Giunta Sandra

✓ Vicepresidente: Sessa Carmelo;

✓ Segretario: Caccamo Giorgio.

Gli eletti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non incorrere in nessuna causa di decadenza e/o esclusione; inoltre, il neo eletto Presidente è fin d'ora autorizzato dall'assemblea a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria atta a conseguire l'Affiliazione da parte del CSEN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e ad accendere un C/C presso l'istituto di credito che riterrà più opportuno; in ultimo e non per importanza, onde poter affrontare le spese per la costituzione e registrazione dell'Associazione

Sportiva Dilettantistica Daruma-T tutti i soci fondatori versano nelle mani del neo eletto Presidente una quota individuale pari ad € 200,00 (duecento/00) e così per complessivi € 600,00 (seicento/00), quale contributo a fondo perduto necessario per la costituzione.

Il presente verbale dopo l'unanime approvazione da parte dei presenti viene redatto e sottoscritto alle ore 08,50.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Giunta Sandra: 

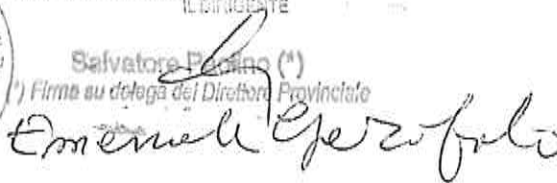
Sessa Carmelo: 

Caccamo Giorgio: 

Agencia
Direz. Provinciale di Ragusa
Ufficio Registrazione di Meccia
Registrazione 14 AGO 2023
al N. 256 34
con quota Euro 200,00
Duecento/00



IL DIRIGENTE
Salvatore Pizzino (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Daruma-T

ART. 1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla all'occorrenza con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n. 39/2021 denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Daruma-T", di seguito "associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ispica (RG) nella Via Buoizzi n.15.
Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Finalità e attività

1. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. L'Associazione promuoverà l'attività motoria in ambienti sicuri e sani con particolare riferimento ai minori, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della



qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie, sostenendo e tutelando il volontariato sportivo, svolgendo iniziative sportive di ogni genere, intese in via stabile e principale nell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche senza finalità di lucro, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale con lo scopo di:
- a) concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) promuovere la socializzazione nel mondo dell'istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
 - c) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;
 - d) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile, ponendo altresì in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda e l'accrescimento in ambito sportivo in favore dei propri associati e/o tesserati verso le diverse discipline sportive praticate nell'Associazione;
4. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività sportive intese come pratica sportiva fondata sul rispetto di regole che attraverso una partecipazione di base organizzata e non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli in ogni forma e manifestazione con metodologie diversificate.
5. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza e ge-



stisce in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, l'attività didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale che agonistico), con particolare riguardo alle seguenti attività sportive, e relative discipline e specialità riconosciute ex Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017: **GINNASTICA** (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness); **KARATE**. Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell'anno sportivo, previa delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto di tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA);

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, la conduzione in locazione, la gestione anche a titolo gratuito di impianti, aree, strutture, attrezzature proprie o di terzi per l'organizzazione e la pratica sportiva;

6. Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria, purché strettamente connessa la fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:

- ✓ attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- ✓ la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.



7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti
8. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle (FSN) e/o degli (EPS) e/o (DSA) riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e di ogni regolamento, disposizione e/o quant'altro, stabilito da Sport & Salute Spa e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 39/2021. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle FSN, EPS e DSA dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

ART. 3 Ammissione degli associati.

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività sportive dilettantistiche.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, i quali

devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per *"irreprensibile condotta"* deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato su apposito modulo al consiglio direttivo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il numero degli associati è illimitato.
4. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e/o titolo.
5. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminedato dalla stessa assemblea.
8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati



personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

9. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

11. Possono essere ammessi ad effettuare le attività sociali, solo quelle prettamente sportive dilettantistiche, i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, denunciare i fatti che ritengono censurabili.

2. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.7. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-

Giuseppe D'Amico

g l m



menti interni, i deliberati dal consiglio direttivo e dalle assemblee, nonché versare la quota associativa ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo. I soci che risultano morosi in relazione a qualunque obbligazione contratta con l'Associazione non hanno diritto di voto nelle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie).

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
4. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

zione Provinciale di

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta:
- ✓ almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno,
 - ✓ quando almeno la metà più uno dei membri del consiglio il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda con-



vocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

4. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di un associato.
6. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
7. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio



A handwritten signature in black ink, located to the right of item 5.

A handwritten signature in black ink, located to the right of item 7.

A handwritten signature in black ink, located to the right of item 8.

ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulla esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
13. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera te-

nuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario/tesoriere, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
3. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque restano in carica sino all'approvazione del bilancio del quarto anno ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati, fatta salva altra disposizione di legge.
5. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.



7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra: l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, deliberare le attività sportive dilettantistiche (sport, discipline e specialità), la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse primario, la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati, la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segre-

Giuseppe Jandre

Stefano

Stefano



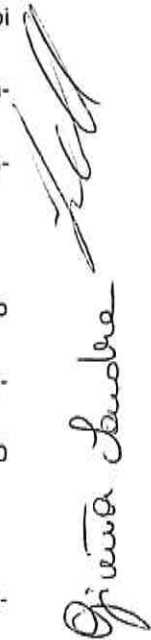
tario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.



ART. 9 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, per dimissioni o impedimento definitivo del presidente, per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti, per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente decade: per dimissioni, per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.



Giulia Landra

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

ART. 10 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi;
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Laddove ritenuto opportuno e/o quando obbligatorio ai sensi di legge, l'associazione potrà

nominare un Organo di controllo, anche di composizione monocratica, che può esercitare anche l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12 Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- ✓ dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- ✓ contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
- ✓ eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

- 2 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- 3 L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- 4 È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 5 Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017.

ART. 13 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato



dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in un'annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 15 Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

- 1 L'Associazione si iscrive nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società ed associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente nor-



mativa.

- 2 L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto che saranno emanate, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate a cui l'associazione intende affiliarsi.

ART. 16 Lavoratori e volontari

- 1 I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 2 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 3 Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 4 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 5 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del MISE di concerto



con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui all'art. 90 della Legge n.298/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, all'art. 7 del D.lgs. n.36/2021.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

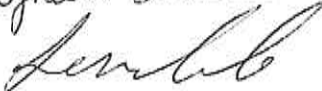
ART. 18 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.36/2021 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

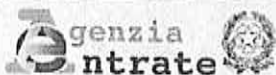
Ispica li, 10 agosto 2023

Letto, confermato, sottoscritto ed approvato.

Giunta Sandra: 

Sessa Carmelo: 

Caccamo Giorgio: 



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90037630887

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

DARUMA- T ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TIPO ATTIVITA

931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA BUOZZI 15

C.A.P.

97014

COMUNE

ISPICA

SERVIZIO

RG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

GNTSDR85P68F258O

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

GIUNTA SANDRA

DATA 21/08/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MODICA

Donata Cappello
(*) Firma su documento

